

REPUBBLICA ITALIANA  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Schema Convenzione tra la Comunità Alto Garda e Ledro, l'A.P.S.P. "Città di Riva" di Riva del Garda ed il Comune di Riva del Garda, per la gestione del servizio di Abitare accompagnato per anziani "Casa Mielli".

Rep. n. .... scritte private

Tra i signori:

- ....., nato ad ..... (.....) il ....., domiciliato per la carica presso la sede della Comunità, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente il quale agisce nella sua qualità di Commissario e legale rappresentante della Comunità Alto Garda e Ledro, con sede in Riva del Garda (TN), via Rosmini 5/b - C.F. e P.IVA 02190130225, di seguito per semplicità indicata anche come "Comunità", autorizzato alla sottoscrizione del presente atto come dalla deliberazione n. 0000 del 00.00.2021;

- ....., nato a ..... (.....) il ....., il quale agisce nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Città di Riva", con sede in Riva del Garda, Via Ardarò, 20/A - C.F. e P.IVA 02086810229, di seguito per semplicità indicata anche come "A.P.S.P.", autorizzato alla sottoscrizione del presente atto come dalla deliberazione n. 000 del 00.00.2021;

- ....., nata a ..... (.....) il ....., la quale agisce nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di di Riva del Garda, con sede in Riva del Garda (TN), Piazza 3 Novembre, 5 - C.F. 84001170228 e P.IVA 0032476022, di seguito per semplicità indicato anche come "Comune", autorizzata alla sottoscrizione del presente atto come dalla deliberazione n. 000 del 00.00.2021.

Premesso quanto segue:

- in data 30 giugno 2006 è scaduta la convenzione tra il Comune di Riva del Garda e l'I.P.A.B. Casa di Soggiorno per Anziani di Riva del Garda, per la gestione di "Casa Mielli";  
- la Provincia Autonoma di Trento con nota di data 04.02.2005, segnalava all'I.P.A.B. quanto previsto dalla L.P. n. 6 del 28.06.1998 "Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità", specificatamente all'articolo 15, in merito alla titolarità posta in capo all'Ente Gestore per la realizzazione diretta degli interventi socio assistenziali o mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici o risorse del privato sociale, secondo le previsioni della L.P. n. 14/1991 "Ordinamento dei servizi socio assistenziali in Provincia di Trento" (attualmente L.P. n. 13/2007 "Politiche sociali in Provincia di Trento" e ss. mm.);

- l'I.P.A.B., il Comune di Riva del Garda e l'allora Comprensorio ora Comunità Alto Garda e Ledro, hanno allora dichiarato la disponibilità a collaborare per definire i nuovi rapporti istituzionali, conseguenti alle succitate norme, nell'ambito dei quali si è convenuto che fosse rinnovato l'incarico della gestione di Casa Mielli all'allora I.P.A.B., secondo le modalità definite nell'apposita Convenzione e nei successivi ulteriori provvedimenti connessi al programma di gestione che si fossero resi necessari od opportuni e che il Comune di Riva del Garda confermasse la messa a disposizione dell'immobile alla predetta I.P.A.B.;

- il Comitato Esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro con deliberazione n. 101 del 23.10.2006, il Comune di Riva del Garda con deliberazione della Giunta comunale n. 627/2007 e l'I.P.A.B. con deliberazione n. 37/2006, hanno approvato l'affidamento della

gestione del servizio di "Alloggi Protetti", ai sensi dell'art. 39 bis della L.P. n. 14/1991, e la stipula della relativa convenzione ai sensi dell'art. 38 della medesima L.P., tra l'allora Comprensorio, l'I.P.A.B. ed il Comune di Riva del Garda in veste di proprietario della struttura, per quanto di relativa competenza;

- tale convenzione rep. n. 341 scritte private è stata sottoscritta in data 01.07.2006 "con decorrenza dal 01.07.2006 ed aveva durata di 10 anni con obbligo di rinnovo alla prima scadenza" (art. 5 *Durata* della convenzione) del 30.06.2016;

- il Comune di Riva del Garda con deliberazione della Giunta municipale n. 75 del 12.10.2010 ha disposto la "Estensione della durata del comodato d'uso dell'immobile comunale "Casa Mielli" p.ed. 303/1 e p.ed. 303/2 C.C. Riva con Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Città di Riva", fino al 30.06.2040.

- il Comitato Esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro con deliberazione n. 162 del 27.09.2016, il Comune di Riva del Garda con deliberazione della Giunta comunale n. 327 del 30.06.2016 e l'A.P.S.P. "Città di Riva" di Riva del Garda con decreto n. 9 di data 20.09.2016, hanno approvato la proroga dell'affidamento della gestione del servizio di "Alloggi Protetti", ai sensi dell'art. 39 bis della L.P. n. 14/1991, e la stipula della relativa convenzione ai sensi dell'art. 38 della medesima L.P., con durata fino al 30.06.2021.

- il Comitato Esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro con deliberazione n. 80 del 05.05.2016 ha approvato i nuovi criteri per la formulazione della graduatoria di precedenza per l'accesso agli alloggi protetti "Casa Mielli" di Riva del Garda.

- il Consiglio della Comunità Alto Garda e Ledro con deliberazione n. 11 di data 30.05.2019 ha approvato il nuovo "Regolamento Organizzativo dei Servizi", il medesimo regolamento è stato approvato successivamente dal Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P. "Città di Riva" di Riva del Garda con provvedimento n. 46 di data 26.07.2019 e dal Comune di Riva del Garda con provvedimento n. 00 di data 00.00.2019.

Tutto quanto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe individuate, SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Art. 1 - Oggetto**

La presente convenzione regola i rapporti tra la Comunità Alto Garda e Ledro, Ente titolato alla gestione diretta o a stipulare convenzioni con altro soggetto idoneo per la gestione delle strutture per anziani, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della L.P. n. 6/1998 e dagli artt. 38 e 39 bis della L.P. n. 14/1991 (attualmente L.P. n. 13/2007 "Politiche sociali in Provincia di Trento" e ss. mm.), l'A.P.S.P. "Città di Riva" ed il Comune di Riva del Garda, per quanto riguarda l'affidamento della gestione del "Servizio di Alloggi Protetti Casa Mielli".

L'A.P.S.P., soggetto che gestisce la struttura dal luglio 1995, in tal senso autorizzato da ultimo con determinazione del Dirigente del Servizio per le Politiche Sociali della P.A.T. n. 386 del 23.12.2002 ed accreditato provvisoriamente con determinazione del Dirigente del Servizio per le Politiche Sociali della P.A.T. n. 000 del 00.00.0000 ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire la gestione del servizio di Abitare accompagnato per anziani.

Il Comune, con la deliberazione della Giunta municipale n. 75/2010 ha esteso la durata del comodato d'uso gratuito dell'immobile comunale "Casa Mielli" all'A.P.S.P. che ha accettato, alle condizioni generali come meglio specificate dal medesimo provvedimento.

L'immobile è adibito a civile abitazione, composto di n. 22 alloggi, situato in Via Ardarò, n. 12/B – n. 12/D – n. 12/E e n. 14, è stato concesso dal Comune all'A.P.S.P. perché gestisca il servizio di alloggi protetti secondo le norme ed i criteri definiti di comune accordo tra Comune, A.P.S.P. e Comunità, contenuti nel programma allegato alla presente convenzione, come parte integrante e sostanziale.

L'edificio risulta essere così strutturato:

- piano interrato: Cantine – Centrale termica – Cabina AGS – Vani 00 - accessori n. 04
- n. 3 alloggi e locali uso comune: Piano Terra: vani n. 08 accessori n. 14
- n. 6 alloggi – Piano Primo: vani n. 12 accessori n. 12
- n. 6 alloggi - Piano Secondo: vani n. 12 accessori n. 12
- n. 7 alloggi – Piano Terzo: vani n. 13 accessori n. 13,

con le dotazione di arredi risultanti dal verbale di consistenza agli atti.

TOTALE vani n. 45 accessori n. 55.

Viene dato atto che:

- è fatto obbligo all'A.P.S.P. comodataria di produrre all'Amministrazione Comunale un piano annuale degli investimenti e manutenzioni straordinarie da effettuare, per i quali potrà essere presentata domanda di finanziamento ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali in materia e che, comunque, non potranno essere eseguiti in assenza di consenso scritto dell'Amministrazione Comunale, fermo restando che l'onere dei medesimi graverà sull'A.P.S.P. e che l'Amministrazione Comunale potrà assumere la parte eccedente a carico del bilancio comunale;
- qualora venissero adottate decisioni differenti, la diversa volontà dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere espressa contestualmente al consenso di cui sopra;
- nel caso di consultazioni elettorali e referendum il Comune si riserva l'utilizzo della sala comune posta a piano terra, lato ovest, per l'installazione dei seggi elettorali. L'allestimento ed il ripristino sarà effettuato a cura del Comune stesso.

### **Art. 2 - Destinatari del servizio**

I destinatari del servizio sono, di norma, persone di età superiore ai 64 anni, residenti nel Comune di Riva del Garda, che pur autosufficienti sotto il profilo psico-fisico, non sono in grado di condurre una vita totalmente autonoma e richiedono adeguati livelli di protezione. Qualora rimanessero posti disponibili potranno essere accolti cittadini residenti in altri comuni della Comunità Alto Garda e Ledro ed in subordine della Provincia Autonoma di Trento, nel rispetto di quanto previsto nel programma per la gestione del servizio.

### **Art. 3 - Modalità di accesso al servizio**

L'accesso al servizio di Abitare accompagnato per anziani "Casa Mielli" avviene attraverso un preliminare accertamento dello stato di bisogno svolto dal Servizio Socio Assistenziale della Comunità congiuntamente con i referenti dell'A.P.S.P. "Città di Riva" e dell'Azienda Provinciale Servizi Sanitari, ai fini dell'assegnazione e secondo le modalità contenute nei "Nuovi criteri per la formulazione della graduatoria di precedenza" approvati con deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro n. 80 del 05.05.2016.

La "Commissione per gli accoglimenti in Casa Mielli", costituita presso la Comunità, formula la graduatoria di priorità per l'accesso al servizio come disciplinato nell'allegato programma per la gestione del servizio di Abitare accompagnato per anziani "Casa Mielli".

La Commissione per gli Accoglimenti è così composta:

- dal Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro o suo delegato;
- dal Sindaco del Comune di Riva del Garda o suo delegato;
- dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P. "Città di Riva" o suo delegato;
- dal Responsabile della struttura di alloggi protetti "Casa Mielli";
- dal Funzionario responsabile dell'Unità Operativa politiche sociali del Comune di Riva del Garda;
- dal Coordinatore dei Servizi Socio Assistenziali della Comunità Alto Garda e Ledro;

- da un medico designato dall'Azienda Provinciale Servizi Sanitari competente per territorio, preferibilmente specializzato in geriatria;
- da un rappresentante delle Associazioni anziani proposto dalla Giunta Comunale di Riva del Garda.

#### **Art. 4. - Rapporti economici**

La presente convenzione non comporta specifici oneri finanziari a carico della Comunità. Tutti gli oneri economici comunque connessi alla gestione di Casa Mielli e dei servizi ivi attivati gravano sull'A.P.S.P. affidataria, ferme restando le competenze attribuite alla Comunità e al Comune dalle leggi in materia di assistenza.

Grava altresì sull'A.P.S.P. ogni responsabilità comunque connessa all'esercizio dell'attività di accoglienza di anziani in "Casa Mielli", della quale l'A.P.S.P. assume piena ed esclusiva titolarità, con i soli limiti di cui al programma allegato.

#### **Art. 5. - Durata**

La presente convenzione ha durata fino al 30 giugno 2026, con obbligo di rinnovo alla prossima scadenza.

#### **Art. 6. - Verifiche**

Annualmente viene redatta dall'A.P.S.P. una relazione consuntiva relativa all'attività svolta e di valutazione sull'andamento, anche in relazione ad eventuali bisogni emergenti riguardanti la specifica tipologia di servizio.

La relazione dovrà essere inviata alla Comunità - Servizio Socio Assistenziale ed al Comune, anche al fine di concertare, se ritenuto opportuno, eventuali nuove iniziative o modifiche rispetto al Programma per la gestione del Servizio di Abitare accompagnato per anziani e/o al regolamento organizzativo dei servizi.

#### **Art. 7. - Adempimenti Assicurativi**

L'A.P.S.P. si impegna a garantire, mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata della presente convenzione, la copertura degli eventuali danni a persone o a cose, che si potessero verificare, anche per causa degli operatori e/o dei volontari, nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione.

La polizza dovrà comprendere anche eventuali danni cagionati a terzi dagli inquilini degli alloggi in questione.

Gli inquilini degli alloggi ed i volontari coinvolti nelle attività organizzate presso la struttura nell'ambito delle condizioni previste dalla suddetta polizza assicurativa dovranno essere compresi tra i "terzi".

#### **Art. 8 - Protezione dei dati personali**

L'A.P.S.P. affidataria:

- garantisce la riservatezza delle informazioni relative agli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione;
- si impegna a trattare i dati personali delle persone accolte presso la struttura secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" e ss.mm..

#### **Art.9 - Clausole di revoca o risoluzione**

La presente convenzione può essere risolta nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali dovuti a rilevante inadempimento di una delle parti, tale da compromettere i risultati del servizio.

Qualora ricorra tale causa, ciascuna delle parti contraenti può procedere alla contestazione per iscritto all'altra parte dell'addebito ed alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza.

Trascorso inutilmente tale termine la presente convenzione sarà risolta di diritto.

La Comunità avrà la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione qualora dovessero verificarsi modificazioni sostanziali relativamente all'attribuzione alla Comunità stessa da parte della Provincia Autonoma di Trento, delle competenze in materia socio-assistenziale attinenti alle attività oggetto della presente convenzione.

Analogamente l'A.P.S.P. affidataria potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione qualora, a seguito di nuove disposizioni di legge regionali o provinciali, fossero modificate le proprie competenze statutarie attinenti alle attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 10. - Registrazione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto, mediante scrittura privata, sono a carico dell'A.P.S.P..

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1996 n.13 e ss.mm..

Per quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione le norme del Codice Civile, per quanto compatibili.

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la sede della Comunità Alto Garda e Ledro.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Commissario della Comunità Alto Garda e Ledro

.....

Il Sindaco del Comune di Riva del Garda

.....

Il Presidente dell'A.P.S.P. "Città di Riva"

.....